




Comune di Vione

Variante n. 3

PGT

L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

Sindaco Mauro Testini	
PGT (di prima redazione) Delibera di approvazione D.C.C. n. 42 del 13/12/2013 BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 23 del 04/06/2014	
VARIANTE N.1 Delibera di approvazione D.C.C. n. 31 del 27/07/2017 BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 37 del 13/09/2017	
VARIANTE N.2 Delibera di approvazione D.C.C. n. 25 del 24/06/2022 BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del 09/11/2022	
VARIANTE N.3 Delibera di adozione D.C.C. n. 15 del 30/04/2022 Delibera di approvazione D.C.C. n. 31 del 22/08/2022	
Progettista: Pian. Fabio Maffezzoni Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Brescia n. 2347 Collaboratrice: Pian. Cassandra Federici Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Brescia n. 3386 	

ELABORATO **A_01VAR3**

TITOLO **Relazione tecnica di variante**

DATA **Agosto 2022**

NOTE

Indice:

1. INTRODUZIONE	4
1.1. ELENCO ELABORATI MODIFICATI DALLA 3° VARIANTE.....	5
1.2. OGGETTO DELLA 3 VARIANTE AL PGT	6
2. MODIFICHE DELLA VARIANTE E MODIFICHE ALL'APPARATO NORMATIVO	19
3. ESTRATTO NORMA DELLA 3 VARIANTE.....	25
4. ELEMENTI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (RIF. ART. 10 COMMA 3 DEL D.LGS. 152/2006)	27
4.1. SITI NATURA 2000.....	27
5. BILANCIO ECOLOGICO.....	29
6. DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE AFFERENTE AL CONSUMO DI SUOLO.....	30
7. VERIFICA DEI SERVIZI.....	31
8. VERIFICA CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO (INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. 31/14).....	33
8.1. VERIFICA PUNTUALE DEI CRITERI RISPETTO ALLA VARIANTE 3 DEL PGT DEL COMUNE DI VIONE	33

I. INTRODUZIONE

La presente terza Variante puntuale è redatta ai sensi dell'art 13 comma 13 della l.r. 12/2005 e riguarda il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole del PGT del **Comune di Vione** approvato con D.C.C. n. 42 del 13/12/2013 e pubblicato sul BURL nella Serie Avvisi e Concorsi n. 23 del 04/06/2014. La prima variante ha modificato il Piano delle Regole con delibera di C.C. n. 31 approvata il 27/07/2017 e pubblicata sul BURL nella Serie Avvisi e Concorsi n. 37 del 13/09/2017, mentre con delibera di C. C. n. 35 del 30/12/2021 è stata adottata la seconda variante che modifica il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole.

La Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del **Comune di Vione interessa una modifica puntuale sul torrente Vallaro come descritta successivamente**. Le variazioni proposte dalla presente variante puntuale al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT in oggetto attengono a modifiche minori, così come definite dalla normativa vigente.

Il progetto di difesa idraulica interessa risorse finanziarie fornite da Regione Lombardia per la realizzazione delle opere per la regimazione e sistemazione idraulica del torrente Vallaro come indicato nel Decreto n. 14659 del 26/11/2020 con oggetto *"PIANO L.R. 9/2020 - D.G.R. 3671 DEL 13 OTTOBRE 2020 – PROGRAMMA REGIONALE 2021 -2022 DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA MITIGAZIONE DEI RISCHI IDROGEOLOGICI DEL TERRITORIO LOMBARDO. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI ED AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE"*.

Nell'allegato I del decreto è stato riportato il finanziamento previsto per la "Sistemazione torrente Vallaro - 1° e 2° lotto" di 1.400.000,00 euro ed è stato indicato il Comune come Ente Attuatore.

Inoltre, è previsto l'esproprio e/o occupazione temporanea di aree private per la realizzazione delle opere di difesa del suolo che verranno eseguite nelle aree a servizio individuate dalla variante. Si rimanda al Piano particellare del progetto per i costi previsti per l'esproprio.

I.1. ELENCO ELABORATI MODIFICATI DALLA 3° VARIANTE

ALLEGATI GENERALI:

A_01VAR3 Relazione tecnica di variante

A_02VAR3 Norme tecniche di attuazione DdP, PdR, PdS

Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della terza variante al PGT

VAS_01VAR3 Rapporto preliminare

Valutazione di incidenza - VInCA

VI_01VAR3 Documento a supporto dello screening di incidenza ambientale

VI_02VAR3 Allegato F - modulo Screening incidenza PROPONENTE

PdS - PIANO DEI SERVIZI

Fascicolo V_VAR3 Servizi ricreativi

Tav_3.1VAR3 Servizi esistenti e di progetto - territorio comunale centro 1:5.000

Tav_3.2VAR3 Servizi esistenti e di progetto - Stadolina, Vione 1:2.000

PdR - PIANO DELLE REGOLE

Tav_10.2VAR3 Regime dei suoli - territorio comunale centro 1:5.000

Tav_10.3VAR3 Regime dei suoli - territorio comunale sud 1:5.000

Tav_11.1VAR3 Regime dei suoli - Stadolina, Vione 1:2000

1.2. OGGETTO DELLA 3 VARIANTE AL PGT

L'ambito territoriale in cui si manifestano gli effetti ambientali è circoscritto nella Valle Vallaro, sul torrente Vallaro sito nel Comune di Vione. L'obiettivo è quello di ridurre il rischio di dissesto idrogeologico.

Nell'immagine di seguito è evidenziata l'area nella quale verranno realizzate le opere di difesa del suolo e mitigazione dei rischi idrogeologici, poiché, a seguito delle forti precipitazioni accorse nel 28.08.2020 si è innescata una colata detritica lungo il torrente la quale, dopo aver attraversato l'omonima vallata con conseguente esondazione, ha raggiunto le sottostanti aree di conoide ed il fiume Oglio, depositandovi tutto il materiale preso in carico.

Inoltre, il torrente Vallaro risulta annoverato fra i corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale di competenza Regionale, pertanto, richiesto l'intervento di UTR per il sopralluogo delle aree.




Figura 1 Immagine da satellite che identifica l'area del Torrente Vallaro nella quale verranno realizzare le opere di difesa del suolo




Figura 2 Estratto DataBase Topografico

FOTOGRAFIE RELATIVE ALLA COLATA DETRITICA



Figura 3 Immagini dell'evento del 28/08/2020



Figura 4 Immagini dell'evento del 28/08/2020



Figura 5 Immagini dell'evento del 28/08/2020



Figura 6 Immagini dell'evento del 28/08/2020



Figura 7 Immagini dell'evento del 28/08/2020



Figura 8 Immagini dell'evento del 28/08/2020



Figura 9 Immagini dell'evento del 28/08/2020

TAVOLE ESTRATTE - REGIMAZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VALLARO




Figura 10 Estratto tavola 07a - Estratto Mappa Zona A e Zona B

LEGENDA

- Occupazione permanente
- Occupazione temporanea

LEGENDA

-  Deposito di colata detritica
-  Riporto antropico
-  Lobo di colata
-  Lobo di colata antica
-  Flusso di colata
-  Deflusso liquido
-  Scogliera spondale esistente e danneggiata

ESTRATTO TAVOLE - PLANIMETRIE DEL PROGETTO




Figura 13 Estratto tavola 09a - Planimetria progetto




Figura 14 Estratto tavola 09b - Planimetria di progetto

LEGENDA

- Settore di scavo e rimozione del materiale al fine di individuare un'area di accumulo
- Settore da riprofilare per ricavare un'area di accumulo

2. MODIFICHE DELLA VARIANTE E MODIFICHE ALL'APPARATO NORMATIVO

Di seguito sono riportati gli estratti del PGT vigente, della Variante n. 2 adottata e della variante n. 3 proposta.

PGT VIGENTE




Figura 15 Estratto della tavola Tav_10.3_Regime dei suoli - territorio comunale in scala 5.000 (var. 1)




Figura 16 Estratto della tavola Tav_10.3_Regime dei suoli - territorio comunale in scala 5.000 (var. 1)

Tessuto residenziale

-  A - Tessuto urbano di interesse storico: centri storici e nuclei d'antica formazione
-  B1 - Edilizia residenziale consolidata
-  B2 - Edilizia residenziale consolidata, rada
-  B3 - Edilizia residenziale in ambiti di attuazione recente
-  B4 - Edilizia residenziale di completamento del tessuto urbanizzato
-  B5 - Tessuto urbano a prevalenza di verde privato
-  B6 - Parcheggi e autorimesse private

Tessuto produttivo e terziario


-  D1 - Attività artigianali esistenti consolidate
-  D2 - Attività ricettive esistenti
-  D3.1 - Impianti tecnologici privati
-  D3.2 - Impianti tecnologici privati, in progetto

Territorio agricolo e di prevalente interesse naturalistico e paesaggistico

-  E1 - Aree agricole produttive

Territorio agricolo

-  E2 - Prati e pascoli esistenti di prevalente interesse paesaggistico
-  E3 - Aree boschive e arbusteti di conservazione naturalistica e paesaggistica
-  E4 Ambiente roccioso e vegetazione rupestre
-  E5 - Ghiacciai e nevai
-  E6 - Aree di tutela delle sponde dei corpi idrici superficiali
-  E7 - Aree di tutela delle superfici rinaturalizzate, delle ripe, delle scarpate e dei terrazzamenti
-  E8 - Aree ed edifici, in ambito agricolo, a uso prevalentemente residenziale
-  E8.1 - Aree ed edifici, in ambito agricolo a rischio idrogeologico, a uso prevalentemente residenziale
-  E9 - Edifici in ambito montano e loro pertinenze
-  E10 - Area di recupero ambientale
-  P.A. - Ambiti interessati da Piani e Programmi in corso di esecuzione
-  AdT Artigianali

VARIANTE 2 ADOTTATA

4

Figura 17 Estratto della tavola Tav_11.Ivar_Regime_suoli_Stadolina_Vione



Figura 18 Estratto della tavola Tav_10.3var_Regime_suoli_territorio_comunale_sud

Ambiti interessati da attuazione convenzionata Ambiti interessati da Piani e Programmi in corso di esecuzione Lotti convenzionati**Tessuto consolidato** A - Tessuto urbano di interesse storico e architettonico: centri storici e nuclei d'antica formazione B1 - Edilizia residenziale consolidata B2 - Edilizia residenziale consolidata, rada B4 - Edilizia residenziale di completamento del tessuto urbanizzato B5 - Tessuto urbano a prevalenza di verde privato B6 - Parcheggi e autorimesse private D1 - Attività artigianali esistenti consolidate D2 - Attività ricettive esistenti**Territorio agricolo** E1 - Aree agricole produttive E2 - Prati e pascoli esistenti di prevalente interesse paesaggistico E3 - Aree boschive E10 - Aree di recupero ambientale**Viabilità** Viabilità esistente Viabilità in progetto Servizi esistenti Servizi di progetto Impianti tecnologici Impianti tecnologici in progetto**Studio geologico (estratto)** Fattibilità geologica (classe 4) ZTA Zona di Tutela Assoluta delle captazioni ad uso idropotabile (sorgenti) R = 10,00 m ZR Zona di rispetto R = 200,00 m**VARIANTE 3 PROPOSTA**

Nelle immagini di seguito è riportato l'azonamento aggiornato alle riperimetrazioni effettuate nella variante puntuale in oggetto indicate con il perimetro tratteggiato in rosso.




Figura 19 Estratto dell'azzonamento della variante

3. ESTRATTO NORMA DELLA 3 VARIANTE

Di seguito si riporta l'art.88 delle norme del PGT con in rosso la parte aggiunta dalla presente variante.

ART. 88. SP 4 - Servizi ricreativi

1. Descrizione	<p>I. Il Piano ha individuato aree caratterizzate dalla presenza dei seguenti servizi, omogenei per destinazione d'uso e per requisiti tipologici degli immobili che li ospitano; V: servizi ricreativi (aree verdi, parchi urbani, aree attrezzate per i giochi all'aperto; servizio di interesse sovra comunale: aree verdi, aree pic-nic); TU: servizi per il turismo.</p>
2. Elaborati di riferimento	<p>Fascicolo V_Servizi ricreativi Tav_3 var Servizi esistenti e di progetto, in scala 1:5.000</p>
3. Interventi edilizi ed urbanistici ammessi	<p>I. Sono ammessi i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <u>manutenzione ordinaria</u>; b) <u>manutenzione straordinaria</u>; c) <u>restauro e risanamento conservativo</u>; d) <u>ristrutturazione edilizia</u>; f) <u>nuova costruzione</u>; g) <u>demolizione</u>; h) <u>ricostruzione</u>; i) <u>ampliamento</u>; <p>come definiti dall'ART. 16 "Definizione delle categorie di intervento" delle presenti norme.</p>
4. Destinazioni d'uso	<p>1. <u>Destinazione principale</u>: servizi ricreativi; 2. <u>Destinazioni complementari</u>: servizi sportivi; servizi per il trasporto (parcheggi); servizi e impianti tecnologici; <i>accessoria</i>: - servizi di ristoro (bar, chioschi, ecc...), - depositi e magazzini, - ricoveri attrezzi, - colture floro-vivaistiche; 3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, LR 12/2005 e s.m.i., ogni altra destinazione d'uso differente da quelle sopra elencate, è da intendersi incompatibile con l'ambito considerato. 4. Eventuali deroghe sono ammesse esclusivamente per le attività esistenti.</p>
5. Indici e parametri urbanistici ed edilizi	<p>Indice di edificabilità fondiaria massimo 0,50 mc/mq (esistente se >) Altezza dell'edificio massima 6,50 m (esistente se >) la realizzazione di attrezzature tecniche speciali di maggiore altezza potrà essere ammessa, sentito il parere preventivo della Commissione per il paesaggio.</p> <p>DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi ART. 13 DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici ART. 14 DE - Distanze tra costruzioni ART. 15</p>
6. Altre norme	<p>1. La scelta e l'impianto delle essenze vegetali, utilizzate per la sistemazione del verde, dovrà tener conto di quanto riportato nel "Piano del paesaggio". 2. Dove possibile i depositi e magazzini, le attrezzature e gli impianti tecnologici per le reti dei pubblici servizi dovranno essere realizzati, in tutto o in parte, nel sottosuolo.</p>
7. Aree a servizi	<p>I. Le aree riportate a servizi limitrofe al torrente Vallaro sono funzionali agli interventi</p>

limitrofi al Torrente Vallaro	previsti dal progetto di regimazione idraulica. 2. Ai fini dell'attuazione tali aree sono soggette indifferentemente a esproprio, occupazione temporanea e/o occupazione permanente. 3. Le aree espropriabili sono individuate da tutte quelle interne al "Perimetro della terza variante al PGT soggetto a esproprio".
--------------------------------------	---

4. ELEMENTI DELLO STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA (rif. Art.10 comma 3 del D.Lgs. 152/2006)

4.1. SITI NATURA 2000

Sul territorio comune di Vione e nelle immediate vicinanze sono presenti delle ZPS e dei SIC appartenenti ai siti NATURA 2000:

- ZPS IT2040044 "Parco Nazionale dello Stelvio";
- ZPS IT2070401 "Parco Naturale Adamello";
- SIC IT2070003 "Val Rabbia e Val Galinera";
- SIC IT2070009 "Versanti dell'Avio".




Figura 20 Inquadramento dei SIC e delle ZPS sul territorio limitrofo al Comune di Vione




Figura 2.1 Localizzazione della 3 variante rispetto ai siti Rete Natura 2000

L'areale tratteggiato rappresenta l'ambito della terza variante puntuale.

-  **Zone speciali conservazione e Siti Importanza Comunitaria**
-  **Zone di Protezione Speciale**

L'incidenza delle modifiche rispetto ai siti Natura 2000 risulta essere nulla.

5. BILANCIO ECOLOGICO

Con la modifica all'art. 5 da parte della LR 16/2017 alla LR 31/2014 è stata introdotta la possibilità di “varianti generali o parziali del Documento di Piano e i Piani Attuativi in variante al Documento di Piano, assicurando un bilancio ecologico¹ non superiore a zero, computato ai sensi dell'art. 2, comma 1 e riferito alle previsioni del PGT vigente”.

Bilancio ecologico del suolo (ex art. 2, comma 1 lett. d), l.r. 31/14), la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Ai sensi di legge, se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero. La rinaturalizzazione o il recupero a fini ricreativi degli ambiti di escavazione e delle porzioni di territorio interessate da autorizzazione di carattere temporaneo riferite ad attività extragricole, non concorre alla verifica del bilancio ecologico del suolo. Non concorrono nemmeno le aree urbanizzate e urbanizzabili per interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo ai sensi della l.r. 31/2014 art. 2 comma 4.

Formula per il calcolo del bilancio ecologico del suolo = superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio - la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola.

La variante puntuale in oggetto, in quanto riguarda la realizzazione di un servizio sovralocale per la riduzione del rischio idrogeologico, non incide sulla modifica del consumo di suolo, pertanto, ha un bilancio ecologico uguale a zero.

BILANCIO ECOLOGICO DELLA VARIANTE = 0 mq

In conclusione, la variante risulta conforme ai sensi normativi sopra riportati.

¹ Definito dalla l.r. n. 31 del 2014 (art. 2 comma 1 lett. d) come: “la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, allora il consumo di suolo è pari a zero.”

6. DETERMINAZIONE DELLA VARIAZIONE AFFERENTE AL CONSUMO DI SUOLO

Poiché uno degli obiettivi della variante è la riduzione del consumo di suolo finalizzata ad ottenere un bilancio ecologico uguale a 0, nel presente capitolo si conferma che nelle modifiche apportate non vi è consumo di suolo.

Con riferimento:

- alle infrastrutture sovracomunali, la l.r. 31/2014 prevede all'art. 2 comma 4 che se ricomprese tra gli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale individuati sulla base dei criteri di cui dalla Delibera di Giunta Regionale n° XI/1141 del 14/01/2019 "Criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo (art. 2, comma 4, L.R. 31/2014)" **non incidano sulla soglia di consumo di suolo**, e non siano pertanto da considerare ai fini dell'applicazione della soglia di riduzione del consumo di suolo.
- all'art. 2, comma 1, lettera c, della l.r. 31/2014 che definisce "consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, **non connessa con l'attività agro-silvopastorale**, esclusa la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali".

Visti:

i **criteri, che dovranno essere contestualmente rispettati**, per la individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale non soggetti all'applicazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo sono:

CRITERI	MODALITÀ DI RECEPIMENTO
1_INTERVENTI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE: interventi realizzati tramite iniziativa pubblica diretta da parte degli enti istituzionalmente competenti o da enti da essi delegati, o realizzati da soggetti privati se regolati da apposito atto di convenzionamento e finalizzati al soddisfacimento di interessi pubblici.	Gli interventi di attuazione sono gestiti da enti pubblici (Comune, Unione, Regione Lombardia)
2_INTERVENTI DI RILEVANZA SOVRACOMUNALE: interventi previsti dalla programmazione o pianificazione nazionale o regionale o provinciale o di altri enti sovracomunali (Comunità Montane, Parchi, ecc.) o dei piani associati di Comuni (di cui al comma 3 bis art. 7 l.r. 12/2005) la cui procedura di approvazione e/o di reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione impongono il coinvolgimento di più livelli istituzionali.	La procedura di approvazione dei progetti sottesi e di reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione sono di competenza regionale e coinvolgono più livelli istituzionali.

Si precisa che la variante in oggetto, così come descritta, pur prevedendo aree a servizi soggette a esproprio non ne modifica le possibilità di connessione con **l'attività agro-silvopastorale** dove realmente possibile e considerando l'intervento e **l'interesse pubblico e contestualmente la rilevanza sovracomunale** tali aree non sono soggette all'applicazione delle soglie di riduzione del consumo di suolo e pertanto non fanno consumo di suolo.

7. VERIFICA DEI SERVIZI

Di seguito si riporta l'immagine che mostra la localizzazione dei servizi soggetti a esproprio e/o occupazione temporanea individuati dalla variante in oggetto.




Figura 22 Estratto tavola con individuazione dei servizi di progetto

Nella tabella sono riportati i mq totali dei servizi previsti dalla 3 variante.

Alveo di progetto	37.981 mq
Aree soggette ad esproprio / Occupazione permanente	30.074 mq
Occupazione temporanea	32.155 mq
Totale	100.210 mq

Le aree espropriabili sono individuate dal perimetro rosso tratteggiato "Perimetro della terza variante al PGT soggetto a esproprio" e hanno una superficie complessiva di **mq. 206.000.**

8. VERIFICA CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO (INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. 31/14)

Per la variante in oggetto è stata elaborata la verifica dei criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo riportati nelle seguenti tabelle.

8.1. VERIFICA PUNTUALE DEI CRITERI RISPETTO ALLA VARIANTE 3 DEL PGT DEL COMUNE DI VIONE

I criteri di qualità per l'applicazione della soglia (paragrafo 3 dei "Criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo" del Progetto di integrazione del PTR ai sensi della l.r. 31/2014) ed analizzati nel seguente paragrafo sono:

- criteri generali;
- criteri di tutela del sistema rurale e dei valori ambientali e paesaggistici;
- criteri insediativi.

ID	CRITERI GENERALI <i>Risorse ambientali e paesaggistiche preziose e/o rare (aree libere, agricole o naturali, sia in ambiti densamente urbanizzati che in ambiti a bassa urbanizzazione), che svolgono per loro natura differenti funzioni e servizi ecosistemici tra i quali:</i>	VERIFICA PROGETTO DI VARIANTE
1	La produzione alimentare e di altre biomasse.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
2	Il magazzino, filtraggio e trasformazione.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
3	Essere habitat e pool genico.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
4	Essere ambiente fisico e culturale dell'umanità.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
5	Essere la fonte di materie prime.	Il progetto di variante non influisce sul criterio

ID	CRITERI DI TUTELA DEL SISTEMA RURALE E DEI VALORI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	VERIFICA PROGETTO DI VARIANTE
6	Ogni nuova previsione di trasformazione del suolo agricolo deve tendere a un bilancio ecologico del suolo pari a zero, come definito dalla lettera d) comma 1 art. 2 della l.r. 31/2014.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
7	A parità di bilancio ecologico del suolo, devono essere evitati consumi di suolo che inducono perdita significativa di elementi di qualità del sistema multifunzionale rurale e del sistema ambientale.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
8	Il bilancio ecologico del suolo, deve tendere a zero anche per tutte le aree libere con caratteristiche di naturalità, pur se di scarso valore agronomico.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
9	È necessario preservare i residui elementi di connettività ambientale del territorio, e partecipare alla strutturazione della rete ecologica locale.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
10	Devono essere evitati processi di consumo di suolo che pregiudichino la continuità e la connessione	Il progetto di variante non influisce sul criterio

	interpodereale del tessuto rurale, in particolare deve essere assicurata l'integrità degli ambiti agricoli strategici e delle aree agricole dei parchi.	
11	Devono essere evitati processi di consumo di suolo che pregiudichino la continuità e la connessione del sistema ambientale, in particolare deve essere assicurata l'integrità degli ambiti di valore ecologicoambientale, quali per esempio i corridoi di collegamento tra zone umide, tra SIC, ZPS, ZSC, tra aree protette, tra aree prioritarie per la biodiversità, anche in riferimento alle tavv. 02.A2 e 05.D2 del PTR integrato ai sensi della l.r. 31/14.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
12	Devono essere il più possibile evitati processi di consumo di suolo che pregiudichino la funzionalità fluviale e dell'ambiente perfluviale anche oltre la fascia di rispetto prevista per legge, o che possano pregiudicare la realizzazione di sistemi naturali di ritenzione delle acque per la riduzione del rischio idraulico;	Il progetto di variante non influisce sul criterio
13	L'eventuale consumo di aree agricole interstiziali o frammentate, a parità di suolo libero, è preferibile all'erosione e frammentazione di sistemi compatti e continui dell'agricoltura.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
14	Nei sistemi territoriali agricoli di montagna, della collina e delle zone svantaggiate, i suoli agricoli devono essere salvaguardati in rapporto alla specifica funzione di protezione del suolo e di regimazione delle acque (sistemazioni agrarie di montagna, terrazzamenti, compluvi rurali, ecc...), di mantenimento e di valorizzazione della biodiversità (patrimonio silvo-forestale, alpeggi e pascoli d'alta quota, castagneti da frutto e altre coltivazioni forestali, ecc.), di conservazione degli elementi del paesaggio rurale (manufatti, tipologie costruttive, regole insediative e rapporto con il sistema rurale agricolo, funzione paesaggistica degli insediamenti rurali, ecc...), di promozione dei prodotti locali e della fruizione turistica.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
15	Nei sistemi territoriali dell'agricoltura professionale, i suoli agricoli devono essere salvaguardati non solo in rapporto alla loro capacità produttiva, ma anche al livello e alla qualità dell'infrastrutturazione rurale (reticolo e manufatti idrici, viabilità interpodereale, insediamenti rurali produttivi), al loro rapporto con il sistema della regimazione e della tutela dalla qualità delle acque di pianura e alla capacità di strutturare il paesaggio agrario (siepi, filari, insediamenti rurali, manufatti di valore, ecc.).	Il progetto di variante non influisce sul criterio
16	Nei sistemi rurali periurbani (qui intesi nella loro accezione territoriale), i suoli agricoli devono essere salvaguardati per il ruolo ambientale e paesaggistico che svolgono, anche se di scala locale (capacità di	Il progetto di variante non influisce sul criterio.

	regolazione del microclima locale, contributo all'abbattimento di inquinanti, effetto tampone rispetto ad ulteriori effetti emissivi, funzione connettiva dei residui sistemi rurali e ambientali, capacità rigenerativa dei paesaggi e delle popolazioni insediate), per il loro valore economico (attività agricole di prossimità in areali ad alta accessibilità e con alte densità di popolazione), sociale (attività didattiche, sociali e di presidio del territorio non edificato).	
17	Privilegiare la non trasformabilità dei terreni agricoli che hanno beneficiato delle misure del Piano di Sviluppo Rurale.	Il progetto di variante non influisce sul criterio.
18	Privilegiare la non trasformabilità dei suoli agricoli con valore agro-forestale alto o moderato, come definito dai criteri del PTR per la redazione della carta di Consumo del suolo, limitando, al contempo, la marginalizzazione dei suoli agricoli con valore agro-forestale basso.	Il progetto di variante non influisce sul criterio.
19	Prevedere il rispetto del principio di reciprocità tra attività agricole e funzioni urbane garantendo, per le funzioni urbane di nuovo insediamento potenzialmente interferenti con gli insediamenti rurali preesistenti, le medesime limitazioni o fasce di rispetto a cui sono soggette le attività agricole di nuovo insediamento nei confronti delle attività urbane preesistenti.	Il progetto di variante non influisce sul criterio.
20	Limitare la frammentazione del territorio rurale connessa a trasformazioni insediative e infrastrutturali, con particolare riguardo alle aree a maggior produttività o connesse a produzioni tipiche, DOP, IGT, DOC, DOCP e SGT e alle produzioni biologiche.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
21	Agevolare il recupero del patrimonio edilizio storico e di testimonianza della cultura e tradizione locale, anche attraverso norme volte a disincentivare gli interventi di nuova costruzione rispetto a quelli di recupero e a individuare le funzioni ammissibili nel patrimonio edilizio esistente in ragione delle caratteristiche degli immobili.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
22	Promuovere il riutilizzo o la demolizione degli immobili dismessi e/o la demolizione delle opere edilizie valutate come incongrue (ai sensi della delibera di giunta redatta in conformità del comma 9 dell'art.4 della l.r.31/14) che possono costituire elementi di degrado, disciplinando con attenzione la riqualificazione/permeabilizzazione dei suoli recuperati a seguito della demolizione delle opere/volumi incongrui, anche in considerazione del progetto di rete ecologica/rete verde comunale.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
23	Salvaguardare gli elementi tradizionali del paesaggio aperto (manufatti, filari, rogge, orditure tradizionali,	Il progetto di variante non influisce sul criterio

	muretti a secco, terrazzamenti...) connessi alle locali pratiche agricole e alle produzioni tipiche.	
24	Coordinare, in particolare attraverso gli strumenti della rete ecologica comunale e della rete verde comunale, le azioni di ricomposizione ecosistemica del territorio rurale assegnando specifica funzione ecologica e di connettività a corsi d'acqua, zone umide, macchie boscate ed elementi vegetazionali lineari.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
25	Individuare i corridoi ecologici e un sistema organico del verde (pubblico e privato) di connessione tra il territorio rurale ed edificato, verificando i rapporti di frangia e disincentivando la frammentazione del territorio urbanizzato.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
26	Salvaguardare i varchi tra gli insediamenti esistenti, e previsti, con fasce di vegetazione arborea e arbustiva tali da garantire il contenimento dei processi conurbativi e interconnettere le aree libere, anche residuali, sia private che pubbliche, all'interno del territorio urbanizzato in modo da valorizzare il sistema verde anche in ambito urbano.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
27	Progettare parchi e giardini secondo criteri naturalistici e multifunzionali (diversificazione degli ambienti, riduzione degli elementi artificiali, realizzazione di recinzioni costituite da specie arbustive possibilmente edule, realizzazione di sistemi naturali di ritenzione delle acque).	Il progetto di variante non interessa il criterio.
28	Prevedere che le aree di compensazione degli impatti, siano realizzate prioritariamente in funzione del completamento del progetto della rete ecologica e della gestione sostenibile delle acque.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
29	Valorizzare in senso ecologico le fasce contermini ai principali corridoi della mobilità e tecnologici, eventualmente prevedendo barriere antirumore a valenza multipla.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
30	Incentivare e prevedere, in base anche alle caratteristiche paesaggistiche e a compensazione di consumo suolo libero, il mantenimento e la realizzazione di macchie, radure, aree boscate, zone umide, l'impianto di filari, siepi ai margini dei campi e lungo i confini poderali, in un'opera di ricucitura del sistema del verde, di ricostruzione del paesaggio e di eventuale mascheramento di elementi impattanti dal punto di vista paesaggistico.	Il progetto di variante non influisce sul criterio
31	Prevedere l'impianto di alberi e siepi lungo le strade e/o in corrispondenza di piste ciclabili, con particolare attenzione all'impianto di specie autoctone e caduche in modo da permettere l'ombreggiamento estivo e l'irraggiamento invernale.	Il progetto di variante non interessa il criterio.
32	Progettare e realizzare progetti di valorizzazione dei territori connessi a principali corsi d'acqua (naturali ma anche artificiali quali canali di bonifica) con finalità	Il progetto di variante prevede la sistemazione degli argini del torrente Vallaro.

	ricreativa e fruitiva e interventi di ripristino, mantenimento e ampliamento dei caratteri costitutivi dei corsi d'acqua.	
33	Integrare il sistema di regole e tutele per i corsi d'acqua nel progetto di valorizzazione paesaggistica e di realizzazione della rete ecologica locale.	Il progetto di variante non interessa il criterio.
34	Evitare la pressione antropica sui corsi d'acqua, salvaguardando lanche, sorgenti, habitat ripariali e piccole rotture spondali frutto della dinamica del corso d'acqua ed escludendo intubazioni e cementificazioni degli alvei e delle sponde sia in ambito urbano, ove è frequente la "cancellazione" dei segni d'acqua, sia in ambito rurale ove spesso si assiste alla regimentazione dei corpi idrici.	Il progetto di variante prevede la sistemazione degli argini del torrente Vallaro.
35	Definire, sia negli ambiti urbanizzati o urbanizzabili che nelle aree agricole, regole di accostamento delle edificazioni e delle urbanizzazioni al corso d'acqua evitando l'urbanizzazione in aree peri-fluviali e periacuali, volte ad assicurare l'assenza di condizioni di rischio, a tutelare la morfologia naturale del corso d'acqua e del contesto, ed evitare la banalizzazione del corso d'acqua e, anzi, a valorizzare la sua presenza in termini paesaggistici ed eco sistemici.	Il progetto di variante prevede la sistemazione degli argini del torrente Vallaro.
36	Assumere nella programmazione e nella valorizzazione del territorio le tutele geologiche e idrogeologiche definite sia a livello locale (dalla componente geologica, idrogeologica e sismica dei PGT), che a livello sovralocale (dalle fasce fluviali indicate dal Piano di Assetto Idrogeologico, in caso di sistemi fluviali afferenti al Po, alle fasce di pulizia idraulica definite dalla legislazione vigente o dai piani dei Consorzi di bonifica) conservando e ripristinando gli spazi naturali e assicurando la coerenza fra tali tutele e gli usi del territorio.	Il progetto di variante prevede la sistemazione degli argini del torrente Vallaro.
37	Recuperare le aree di cava a fini agricoli, naturalistici e paesistici, oltre che ricreativi e fruitivi.	Il progetto di variante non interessa il criterio.

ID	CRITERI INSEDIATIVI	VERIFICA PROGETTO DI VARIANTE
38	Considerare e rappresentare negli elaborati del PGT le limitazioni d'uso del territorio derivanti dal livello qualitativo delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee) in relazione allo stato di potenziale contaminazione, di rischio sanitario-ambientale rilevato e al livello di bonifica raggiunto nel sito;	Il progetto di variante non interessa il criterio.
39	Riferire le scelte di trasformazione anche alla pianificazione di livello sovracomunale, innescando un processo di condivisione delle scelte e di perequazione dei vantaggi e delle eventuali ricadute negative delle trasformazioni stesse. Ciò significa verificare correttamente, e in una logica intercomunale di Ato o di insiemi di comuni	Il progetto di variante non interessa il criterio.

	appartenenti al medesimo Ato, le dinamiche territoriali nella definizione delle esigenze di trasformazione valorizzando le occasioni di partecipazione istituzionale previste nella procedura di Vas o attivando specifici percorsi di pianificazione intercomunale.	
40	Rigenerare il patrimonio edilizio storico sottoutilizzato (o inutilizzato) e i centri storici in generale, per accogliere parte del fabbisogno insediativo che altrimenti si localizzerebbe su suolo libero.	Il progetto di variante non interessa il criterio.
41	Definire il disegno delle trasformazioni in armonia con il tessuto presente, compattando le forme urbane, limitando conurbazioni e saldature fra nuclei, mantenendo i varchi insediativi, contenendo la frammentazione, riqualificando vuoti, frange e margini urbani e definendo un corretto rapporto fra aree verdi e aree edificabili e fra aree impermeabili, permeabili ed elementi vegetazionali.	Il progetto di variante non interessa il criterio.
42	Attuare interventi di mitigazione e compensazione adeguati alla struttura territoriale sulla quale si interviene, prioritariamente volti alla compensazione effettiva della perdita di naturalità, delle funzioni ambientali del suolo (valore ecologico, capacità di stoccaggio di carbonio organico, fertilità, permeabilità...) e di connettività connessa alla trasformazione e inseriti all'interno di uno schema generale di qualificazione del sistema del verde.	Il progetto di variante non interessa il criterio.
43	Verificare la coerenza fra le potenzialità e l'efficienza delle reti esistenti (in particolare fognarie e di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche) e i servizi esistenti e le nuove previsioni di insediamento.	Il progetto di variante non interessa il criterio.
44	Considerare gli impatti (sulla qualità dell'aria, sul clima acustico, sulla mobilità, sul paesaggio, sul sistema rurale, sul sistema naturale, ecc.) generati dalle nuove trasformazioni rispetto sul contesto, ma anche gli impatti derivanti alle nuove trasformazioni dal contesto e dalle funzioni preesistenti. Considerare dunque la presenza di sorgenti di rumore, di rischio, di emissioni olfattive, ecc. nel definire la localizzazione di nuove trasformazioni.	Il progetto di variante non interessa il criterio.
45	Rifunzionalizzare e recuperare negli ambiti consolidati sia i nuclei di interesse storico che le aree degradate e dismesse perfezionandone, mediante opportune scelte progettuali, il potenziale ruolo di faiatrici di ricomposizione e qualificazione del territorio.	Il progetto di variante non interessa il criterio.
46	Armonizzare le trasformazioni con i segni territoriali preesistenti e con le caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dei luoghi. In particolare, le nuove previsioni infrastrutturali, comportanti	Il progetto di variante non interessa il criterio.

	inevitabilmente consumo di suolo, siano progettare in modo da minimizzare la frammentazione del territorio rurale e naturale e l'interferenza con il reticolo irriguo.	
47	Garantire un adeguato livello di accessibilità in funzione della tipologia e della strategicità delle funzioni da insediare, e viceversa prevedere funzioni strategiche (interventi logistici e insediamenti commerciale, per lo sport e il tempo libero a forte capacità attrattiva) in luoghi ad alta accessibilità pubblica, meglio se di tipo ferroviario, concentrando prioritariamente in corrispondenza delle stazioni di trasporto collettivo, gli ambiti di trasformazione, così da costituire nuclei ad alta densità e caratterizzati da usi del suolo misti, che riducano il bisogno di spostamenti aggiuntivi.	Il progetto di variante non interessa il criterio.
48	Incentivare l'integrazione tra le diverse forme di mobilità.	Il progetto di variante non interessa il criterio.